

ORIGINALE



Giorgio Maria Teresa

5 NOV. 2015

N°	2892/04	Sent.
N°	4654/04	Cron.
N°	3087/04	Sp. A
OGGETTO	di def. extra. Pe	
DATA DEPOSITO MINUTA	21/06/11	

CAS 75

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - TERZA SEZIONE

nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara GRAZIOSI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5058/2009 R.G.

promossa da:

- GIORGIO LUCIANO
- GIORGIO ROBERTO
- GIORGIO VITTORINO
- GIORGIO ELISA
- GIORGIO MARIA TERESA

tutti quali eredi del signor GIORGIO ANGELANTONIO
rappresentati e difesi dagli avvocati ~~GUZZI SALVATORE~~ e
FREGNI GIORGIO del Foro di Modena e con loro
elettivamente domiciliati in VIA TOVAGLIE N. 6 -
BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MARANESI
PAOLO;

ATTORI

18/11/15

Tribunale Civile di Bologna - N° 12362/2000 R.G.

1264



12 OTT. 2011

Il Cancelliere
Rama Ramassa



CONTRO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

In persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati ACHILLE ACCOLTI GIL e AUTUSTO DOSSENA del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata in VIA S. STEFANO, 25 BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. AUFIERO ANDREA,

CONVENUTA

REPUBBLICA ITALIANA,

in Persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in VIA GUIDO RENI, 4 - BOLOGNA, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege;

CONVENUTA

in punto a:

OGGETTO: 145999 - "Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)"

9
2
F



109T	67.064,00
456T	
964T	3,72
TOTALE	67.067,72

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

“come in comparsa di riassunzione”;

N° 2684-2685 Mod. 2/A/SG-N
dell' 11/9/13

Il procuratore della convenuta Repubblica Federale di Germania chiede e conclude:

“come da memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n. 1”.

L'Avvocatura dello Stato non precisa le conclusioni.



Autore
Av. Anfiero

1/8

X uso appello

12.41

4 NOV. 2011

L'Assistente Giudiziario
Mariela Bonesi



IN DATA *16/4/13* AL N° *10115* CORRISPOSTE *67.067,72*
PROG N° *Fondazione a desido*
BOLOGNA, *14/9/13*

TRIBUNALE DI BOLOGNA
REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA
UFFICIO 4

3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendo stata già pronunciata sentenza parziale, il residuo del *thema decidendum* verte esclusivamente sulla determinazione del quantum del danno patito da Giorgio Angelantonio. Al riguardo, è stata effettuata una C.T.U. la quale è censurata dalla difesa della convenuta per avere il consulente raccolto informazioni da due figlie di Giorgio, che quali eredi sono attualmente attrici in causa.

Va peraltro rilevato che l'art. 194 c.p.c. stabilisce che il consulente possa svolgere anche un'attività istruttoria, non limitandosi quindi soltanto a valutare i dati già acquisiti; in particolare "può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti" oltre che ad assumere informazioni da terzi. Nel quesito in questa causa posto al CTU, lo si autorizza ad espletare tutte le indagini che avrebbe ritenuto opportune, e a ciò può ricondursi, quindi, l'attività di richiesta di chiarimento alle attuali attrici che il C.T.U. ha svolto, attività che, dunque, non vizia né rende "inattendibile" la consulenza che se ne è avvalsa.

Peraltro, è il caso di evidenziare che, anche senza le informazioni delle due attrici, la documentazione su cui il C.T.U. ha potuto fondarsi sarebbe stata già di per sé sufficiente, tenuto conto altresì di quanto è deducibile dal notorio, per giungere alla conclusione che il C.T.U. ha raggiunta, cioè il nesso causale tra l'inumano trattamento subito da Giorgio Angelantonio quand'era poco più che un ragazzo (dai 19 ai 21 anni) e la patologia psichica che lo ha afflitto per il resto della vita, da prima in misura assai limitata e compatibile con una vita normale (e anche, in qualche modo, "riuscita": si pensi al conseguimento del titolo di studio e del posto di maestro, al matrimonio e alla nascita dei cinque figli), e poi progressivamente manifestatasi, soprattutto, per quanto si evince proprio dai certificati e dalle relazioni agli atti, quando Giorgio è entrato nella terza età e ha lasciato l'attività lavorativa.

È notorio che il pensionamento può avere l'effetto di sprigionare situazioni patologiche prima in qualche modo contrastate da una vita attiva nella quale il soggetto sente riconosciuta la propria utilità sociale. A ciò si aggiunge, sempre per quanto risulta dagli atti alla luce del notorio, come elemento ingravescente, anche la vedovanza (patita nel 1995).

Va altresì considerata la compresenza di patologie non attribuibili eziologicamente alla vicenda di guerra ma la cui gravità (soprattutto la cecità, sotto questo profilo) ben poteva influire su patologie come la depressione e l'isolamento abnorme dalla vita sociale. Il quadro psicopatologico, infatti, in sintesi, si è manifestato come "psicosi paranoide, con una grave sindrome ansioso-depressiva con aspetti di ritiro sociale e aspetti ipocondriaci", ed è stato "aggravato da una progressiva involuzione senile su base vascolare, oltre che dalla concorrenzialità delle ulteriori affezioni organiche" (relazione, pag. 42). E d'altronde, sotto un certo aspetto è pure da rilevarsi che proprio il cedimento psichico in cui dopo i 60 anni Giorgio è caduto a sua volta non può non avere contribuito alla pluralità e alla gravità delle affezioni organiche che si consta hanno tormentato soprattutto gli ultimi vent'anni della sua vita (patologia vascolare con conseguenze cardiopatiche e di demenza, grave diabete e neuropatia diabetica, obesità, poliartrosi e cecità).

Un contesto del genere, evincibile prima ancora direttamente dai documenti medici che dalla CTU, e che questa condivisibilmente rapporta al trauma di guerra, *ictu oculi* non può consentire una valutazione automaticamente esatta sul piano tabellare - proposto dal parte attrice per la liquidazione - , dal momento che vi è appunto un intrecciarsi di fattori e una progressione di questi, per cui la scelta attorea della età in cui è morto Giorgio come riferimento per l'applicazione delle c.d. Tabelle di Milano 2011, cioè 85 anni, è una scelta in effetti "equitativa" e pertanto discutibile (non vi è però contestazione specifica su di essa della parte convenuta). Peraltro, in ogni caso in cui sussiste un danno non patrimoniale, la liquidazione ha sempre dei limiti derivanti dal fatto che vi è differenza ontologica tra danno e strumento compensativo (da ultimo Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408, che rileva come, "nel caso del di

05

danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal danneggiato"). E, nel caso di specie, mancando appunto una contestazione specifica sulla età indicata da parte della convenuta e valutata complessivamente la conformazione della fattispecie, può ritenersi che identificare in 85 anni l'età su cui fondare il calcolo compensi adeguatamente il fatto che la patologia sussisteva anche prima - cioè in età che secondo il punto delle Tabelle di Milano sarebbero state più "costose" - in rapporto all'essere stata, prima, la patologia comunque di anche dimensioni inferiori alla percentuale cui è pervenuta come massimo e che deve ritenersi quindi senz'altro sussistente alla fine della vita del danneggiato. Tale percentuale del biologico permanente è quantificata dal CTU nel 60% e non si riscontrano agli atti, né nelle difese delle parti né nei documenti, elementi per discostarsi dalla lucidamente e ampiamente motivata valutazione del consulente medico legale.

Riguardo al danno biologico, applicando allora le Tabelle di Milano del 2011 spetta dunque, all'attualità, la somma di euro 345.489.

Parte attrice chiede inoltre il danno c.d. morale, che determina al 50% del biologico.

Va considerato che le Tabelle di Milano del 2011 includono l'intero danno non patrimoniale, tramite la personalizzazione, che nel caso *de quo* sarebbe al massimo il 25%. La già citata Cass. 2011 n. 12408 rileva tale unitarietà della liquidazione delle Tabelle di Milano, come derivato dalle "sentenze di San Martino", e inoltre, sull'equità (attraverso cui non può non attuarsi, per la sopra evidenziata discrasia ontologica tra danno - non patrimoniale - e strumento risarcitorio - patrimoniale - , il risarcimento del danno non patrimoniale) afferma come principio di diritto che, non qualificandosi essa soltanto come regola del caso concreto ma pure come strumento di uguaglianza, cioè di "parità di trattamento", la liquidazione del danno non patrimoniale "presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative..., vanno individuati in

6

quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". Seguendo alla lettera questo arresto quindi non si potrebbe superare per quello che una volta veniva chiamato *pretium doloris* il 25% rispetto al danno biologico.

Pur considerando la chiara autorevolezza della giurisprudenza nomofilattica, non si può non rilevare che le specificità del caso concreto devono essere riconosciute dal giudice proprio in forza dei principi costituzionali, non potendosi invero, *ex art. 3 Cost.*, trattare in ugual modo situazioni disuguali.

Anche se, allora, i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale fossero dettati dal legislatore ordinario, se contrastassero ad avviso del giudice di merito con tale norma costituzionale non potrebbero essere applicati se la fattispecie non fosse previamente sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale, con questione rilevata anche d'ufficio. A fortiori, non possono ritenersi vincolanti le Tabelle di Milano in quanto non hanno natura legislativa, e l'attività nomofilattica, proprio in quanto destinata a "dettare i criteri necessari affinché sia garantita l'interpretazione uniforme" della legge, non può assurgere a emanare quel che deve solo guidare a interpretare, cioè assumere contenuto legislativo, come effettivamente sarebbe se con una sua, pur quanto mai autorevole e approfondita, pronuncia dettasse al principio di equità un contenuto dettagliato, specifico e vincolante come le Tabelle di Milano.

Quanto sopra si è osservato ha riferimento, infatti, alla particolarità della fattispecie in esame, nella quale il danno è stato inferto tramite un crimine contro l'umanità, cioè un trattamento disumano in un contesto bellico. È evidente che le Tabelle di Milano non sono state impostate per danni sorti in simili situazioni eccezionali, bensì per danni cagionati da fatti riconducibili alla quotidianità (incidenti stradali, colpe mediche, reati "comuni", ovvero disciplinati dal Codice Penale italiano).

Ad abundantiam, si osserva che la sofferenza fisica e psicologica che una persona può patire non è sostenibile che ontologicamente coincida sempre con una percentuale, inferiore al 100%, del permanente danno biologico stricto sensu.

97

Possono infatti verificarsi casi in cui una persona debba affrontare, per esempio, un calvario di terapie mediche e interventi chirurgici che, per quanto dolorosi, riescano alla fine a ottenere un risultato altamente positivo e quindi a limitare fortemente e, per così dire, sproporzionatamente rispetto al dolore sofferto, il danno biologico permanente. Come pure può verificarsi una situazione di dolore psicologico particolarmente elevata per la natura dell'illecito subito: ed è - alla luce del notorio - il caso, tra gli altri possibili, di cui qui si tratta.

Valutando quindi in concreto il danno da sofferenza fisiopsicologica, si stima equo determinarlo come richiesto in euro 172.444, cioè al 50% del biologico puro.

Sulla somma totale quindi di euro 518.232, all'attualità, spettano gli interessi legali di mora dall'illecito al saldo, ex art. 1219 c.c. Essendosi trattato di reato permanente (prigionia illegittima e schiavitù, in sostanza), il dies a quo si colloca alla fine dell'illecito, cioè alla liberazione (8 maggio 1945).

Le spese di C.T.U. sono poste a carico di parte convenuta; le spese di cause seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. condanna parte convenuta a risarcire controparte per €518.232, oltre interessi legali di mora dall'8 maggio 1945 al saldo;
2. condanna parte convenuta a rifondere a controparte le spese di causa, per un totale di € 10.000, oltre a IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Bologna, 20 giugno 2011

Il Giudice Unico

Tribunale di Bologna
C.T.U. n. 12/11
R. G. n. 12/11



12 OTT. 2011

Il Procuratore Generale
Raffaella M. Sisti

18

TRIBUNALE

TRIBUNALE